



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Affari generali  
e legali

Supporto organi  
e protocollo

DC/AA

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento relativo al Programma Universitario per Studenti-A atleti Doppia Carriera / Dual Career University Program for Student-Athletes modificato.**

IL RETTORE

**RICHIAMATI:**

- il "Regolamento per lo sport universitario" approvato con D.M. 18.09.1977, che prevede in particolare l'incentivo alla pratica sportiva nell'ambito universitario nel quadro della formazione globale dello studente;
- le Linee guida della Commissione europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 16/11/2012 e dalle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/6/2013;
- il Protocollo d'intesa MIUR - CRUI - CONI - CIP - CUSI e ANDISU del 12/12/2016 volto a sensibilizzare le istituzioni della formazione superiore alla promozione di iniziative a favore della carriera universitaria degli atleti di alto livello;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dell'8 e del 9 maggio 2017 con le quali è stato approvato il Regolamento relativo al "Programma Universitario per Studenti-A atleti Doppia Carriera / Dual Career UP4SPORT University Program for Student-Athletes", riguardante le modalità di selezione degli atleti studenti candidati e le agevolazioni riservate agli stessi;

DATO ATTO CHE il Comitato per lo Sport Universitario ha rilevato l'opportunità di apportare alcune variazioni al regolamento ed, in particolare, di:

- o non includere nel limite di 10 nuovi ammessi annuali gli studenti che, nell'ambito del programma, abbiano conseguito una laurea triennale presso l'Università degli studi di Bergamo e che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale, dando evidenza della continuità del percorso accademico degli studenti stessi;
- o in caso di studenti iscritti in ipotesi al corso di laurea magistrale, ammettere gli stessi al programma solo nel momento in cui confermino la propria iscrizione;
- o dare atto che, con la decadenza dello status di studente-atleta viene a mancare anche il requisito per l'iscrizione con regime a tempo parziale; pertanto, in assenza di altri requisiti, lo studente automaticamente passerà al regime a tempo pieno dall'anno accademico di uscita dal programma;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 30.7.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 30.7.2021 che hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al Regolamento relativo al "Programma Universitario per Studenti-A atleti Doppia Carriera / Dual Career University Program for Student-Athletes";



VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l'art. 13 relativo all'emanazione dei Regolamenti;

DECRETA

**Art. 1**

E' emanato il **Regolamento relativo al "Programma Universitario per Studenti-A atleti Doppia Carriera / Dual Career University Program for Student-Athletes**, nella versione integrale modificata come da testo sul quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole il 30.7.2021 ed il Consiglio di Amministrazione ha approvato nella seduta del 30.7.2021 e che è allegato al presente decreto.

**Art. 2**

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Art. 3**

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti > Studenti.

Bergamo, 30.8.2021

IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



## **Regolamento per il Programma Universitario Doppia Carriera per Studenti-A atleti Dual Career University Program for Student-Athletes**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del programma**

Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione e permanenza degli studenti-atleti al Programma Universitario Doppia Carriera per Studenti-A atleti (Dual Career University Program for Student-Athletes), in conformità con le linee guida della Commissione Europea sulla duplice carriera adottate a Bruxelles il 16/11/2012 e le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e di rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla duplice carriera degli studenti-atleti adottate il 14/06/2013.

La finalità del programma è quella di permettere allo studente-atleta di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile.

### **Art. 2 - Caratteristiche del programma**

Agli studenti-atleti ammessi al programma vengono offerti:

- a) immatricolazione in regime a tempo parziale, con ripartizione delle attività didattiche e dei crediti formativi in sei anni anziché in tre per i corsi di laurea triennale, in quattro anni anziché in due per i corsi di laurea magistrale, in dieci anni anziché in cinque per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, con specifica tariffazione relativamente a tasse e contributi universitari;
- b) possibilità di ottenere la sospensione temporanea degli studi per un anno, per importanti impegni sportivi, quali la partecipazione a Giochi Olimpici o Campionati Mondiali;
- c) tutorato per questioni inerenti gli adempimenti amministrativi e l'accesso ai servizi, tirocini e stage;
- d) specifico servizio di supporto (non didattico) alla preparazione agli esami (informazioni sul programma d'esame, testi e dispense, assistenza in caso di problematiche sulla data d'esame per impegni sportivi, ecc.);
- e) un docente referente del programma per ogni Dipartimento, nominato dal Rettore;
- f) utilizzo della residenza universitaria ad uso foresteria (verificata la disponibilità di posti), per i non residenti nella Provincia di Bergamo, in occasione degli esami;
- g) accesso agli impianti sportivi universitari.

In fase di pre-immatricolazione, gli studenti-atleti possono fare riferimento al CUS Bergamo per informazioni e assistenza relativamente alla richiesta di partecipazione al programma.

### **Art. 3 - Posti disponibili**

È possibile l'ammissione al programma di un numero massimo di dieci nuovi studenti ogni anno, che potranno proseguire gli studi negli anni successivi nell'ambito del programma nel rispetto dei requisiti di permanenza di cui all'art. 6.

Nel limite dei dieci nuovi ammessi non sono compresi gli studenti che, nell'ambito del programma, hanno conseguito una laurea triennale presso l'Università degli studi di Bergamo e che decidano di proseguire gli studi con una laurea magistrale.

In caso di studenti iscritti in ipotesi al corso di laurea magistrale, gli stessi verranno ammessi al programma solo nel momento in cui confermino la propria iscrizione.



#### **Art. 4 - Ammissione al programma**

Possono presentare domanda di ammissione al programma tutti gli atleti tesserati per le federazioni sportive di discipline olimpiche o paralimpiche che risultino già iscritti o che prevedano di iscriversi ad uno dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'ammissione al programma avviene mediante valutazione del curriculum sportivo presentato dai candidati. Fungerà da Commissione Valutatrice il Comitato per lo Sport Universitario integrato dai docenti referenti dipartimentali del progetto.

Il Curriculum Sportivo, completo di:

- a) Dati Anagrafici
- b) Risultati
- c) Obiettivi
- d) Impegno

deve essere redatto con lo scopo di presentare l'attività sportiva del candidato, ponendo in evidenza degli elementi che saranno oggetto di valutazione:

- l'eccellenza dei risultati già conseguiti;
- l'importanza degli obiettivi per la stagione sportiva in corso;
- l'entità dell'impegno richiesto dalla preparazione.

Al termine della valutazione la Commissione provvederà a formulare una graduatoria una per gli studenti che chiedono l'accesso al programma per la prima volta.

La Commissione redigerà, poi, anche l'elenco degli studenti che confermano la propria adesione al programma in continuità con la partecipazione dell'anno precedente.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 15 ottobre di ogni anno, seguendo le norme specificate nel presente articolo. L'ammissione al programma diverrà effettiva soltanto al momento dell'iscrizione ad un corso di studi ed è condizionata al regolare pagamento delle tasse universitarie.

La mancata ammissione al programma per un anno accademico non preclude la possibilità di ripresentare la domanda di ammissione per l'anno successivo, purché ci sia un aggiornamento del curriculum sportivo che permetta alla commissione di effettuare una nuova valutazione.

#### **Art. 5 - Esoneri dalle tasse universitarie**

Agli studenti-atleti si applica il Regolamento per la contribuzione studentesca; per quanto attiene agli esoneri dalle tasse e dai contributi, vigono le norme previste dal Programma Top Ten e quelle generali dell'Ateneo.

#### **Art. 6 - Requisiti di permanenza**

Lo studente-atleta è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'Università degli Studi di Bergamo ogni anno accademico. Contestualmente al rinnovo dell'iscrizione, e comunque non oltre la scadenza del 15 ottobre di ogni anno, lo studente-atleta dovrà inviare al Comitato per lo Sport Universitario un aggiornamento del proprio curriculum sportivo, riportando anche le attività di maggior rilievo dell'anno trascorso. La valutazione del curriculum aggiornato potrà portare a un cambiamento dello status di studente-atleta.

I requisiti di permanenza si articolano in requisiti di carriera e requisiti sportivi.

Uscirà dal Programma lo studente-atleta che:



- a) in riferimento ai requisiti accademici, non acquisisca alcun credito in un anno accademico o non acquisisca almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi;
- b) in riferimento ai requisiti sportivi, termini la carriera atletica di alto livello o non risulti più in possesso dei requisiti di appartenenza al programma, considerato il curriculum sportivo.

In caso di studenti che passano da laurea triennale a laurea magistrale, verrà valutato solo requisito di merito sportivo.

Gli studenti-atleti che escono dal Programma continuano la carriera universitaria in qualità di studenti.

Con la decadenza dello status di studente-atleta viene a mancare anche il requisito per l'iscrizione con regime a tempo parziale. Pertanto, in assenza di altri requisiti, lo studente automaticamente passerà al regime a tempo pieno dall'anno accademico di uscita dal programma.

### **Art. 7 - Percorso di studio e conseguimento del titolo**

Lo studente-atleta potrà accedere agli studi con una modalità equiparata all'iscrizione con impegno a tempo parziale in presenza dei requisiti di cui all'art. 4. La permanenza in tale status è subordinata a quanto fissato dall'art. 6.

La scelta della modalità di immatricolazione con impegno a tempo parziale comporta che le attività didattiche e i crediti formativi da conseguire nell'ambito del corso di studio vengono distribuiti su sei anni accademici anziché su tre per i corsi di laurea triennale, su quattro anni accademici anziché su due per i corsi di laurea magistrale, su dieci anni accademici anziché su cinque per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Il numero di crediti da prevedere nel piano di studi per ogni anno accademico dovrà pertanto essere pari al 50% circa di quelli previsti per il corso di studio per gli studenti impegnati a tempo pieno (indicativamente 30 CFU di media per ogni anno accademico); le competenti strutture didattiche individueranno le eventuali priorità tra gli insegnamenti.

Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere soddisfatti:

- a) in caso di studente in regime di iscrizione a tempo pieno, il primo anno di corso e, se correlati a un determinato insegnamento, prima del sostenimento del relativo esame.
- b) in caso di studente in regime di iscrizione a tempo parziale, entro il primo anno ripetente e, se correlati a un determinato insegnamento, prima del sostenimento del relativo esame.

Lo studente che non assolve l'OFA entro l'anno di corso sopraindicato, nonché entro le scadenze previste dagli organi accademici, viene iscritto all'anno accademico successivo come ripetente al primo anno di corso e non potrà sostenere esami del secondo anno. Per tale studente resta in essere il dovere di assolvere l'obbligo formativo.

È possibile cambiare status sia per i corsi di laurea triennale, sia per i corsi di laurea magistrale biennali e a ciclo unico. Lo studente-atleta potrà effettuare una prima scelta all'atto dell'immatricolazione. In seguito sarà possibile richiedere soltanto una sola volta la variazione di status, purché lo studente soddisfi le seguenti condizioni:

- a) nel caso di variazione di status da tempo pieno a tempo parziale, possibile già a partire dall'anno accademico successivo all'immatricolazione, oltre al possesso dei requisiti previsti per tale tipologia di iscrizione sarà necessario aver assolto tutti gli eventuali OFA contratti all'atto dell'immatricolazione. In caso contrario, sarà obbligo rinnovare l'iscrizione al primo anno ripetente come studente impegnato a tempo pieno;
- b) nel caso di variazione di status da tempo parziale a tempo pieno, sarà necessario aver completato una annualità intera (es. primo anno + primo anno ripetente) prima di poter richiedere la variazione.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Servizio  
diritto allo studio

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie in materia.

Il Rettore

Prof. Remo Morzenti Pellegrini